



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 593 / 2023

DEL 29/12/2023

OGGETTO: RIMBORSO DI SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 27 del 21/02/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2023-2025; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025";

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 28/12/2023, immediatamente eseguibile, veniva stabilito di accogliere la richiesta di rimborso delle spese legali, nella somma onnicomprensiva di € 10.346,63 , avanzata dal Sindaco di Induno Olona in conseguenza del procedimento penale n. 840/2021 RGNR, n.1809/2021 RG TRIB, in quanto il Tribunale di Varese, con sentenza n.1492 RG deposito sentenze, irrevocabile in data 08/05/2023, disponeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste;

DATO ATTO che il Sindaco del Comune di Induno Olona, con nota del 28/11/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29/11/2023, prot. n. 15474, agli atti, presentava al Comune stesso la richiesta di rimborso delle spese legali a suo carico sostenute nell'ambito del procedimento penale n. 840/2021 RGNR, n.1809/2021 RG TRIB, n. 1492/2022 RG deposito sentenze, per fatti che presentano nesso causale tra funzioni esercitate e atti giuridicamente rilevanti;

RILEVATO CHE detto procedimento penale si è concluso per il Sindaco con formula assolutoria perché il fatto non sussiste, giusta sentenza del 16/01/2023, data irrevocabilità 08/05/2023, in atti; Richiamato l'articolo 86, comma 5, del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che così dispone: « Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave».

RICHIAMATA altresì la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da Amministratori o da dipendenti di enti locali (Cons. di Stato Sez. V – 17/07/2001 n. 3946, Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, TAR Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 - parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. Consultiva 4 aprile

2006 n. 358/2006, Corte dei Conti Veneto con sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle seguenti condizioni essenziali: assenza di dolo o colpa grave; stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale; assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza; conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

PRESO ATTO che, come accertato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 165/2023, le condizioni sopra elencate risultano interamente assolte;

CONSIDERATO quanto espresso nel parere 18 marzo 2021 espresso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1, dal comma 1015 al comma 1022, disciplina il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione;

TENUTO CONTO di quanto enunciato nel parere avente ad oggetto "Rimborso spese legali" del 6 giugno 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

CONSIDERATO CHE, nella nota di richiesta di rimborso sopracitata, l'importo onnicomprensivo delle spese legali sostenute dall'Amministratore risulta pari ad € 10.346,63, come si evince dalle fatture - in atti - prodotte dal difensore, ed inoltre che è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente locale, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica, e secondo la giurisprudenza richiamata nell'attività in questione, l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro, nella determinazione del quantum, osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Varese in data 14/12/2023, in atti, circa la corrispondente congruità dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni di cui alla sopra indicata parcella quietanziata;

RITENUTO, per quanto espresso e in base alla normativa vigente, di poter procedere al rimborso delle spese legali in favore del Sindaco del Comune di Induno Olona, nel rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art.13, c. 6, L. 247/2012, fissati con decreto interministeriale 20/12/2021 in € 10.500;

ACCERTATO altresì che con la stessa deliberazione di GC n. 165/2023 sopracitata, si dava mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma di che trattasi a favore dell'Amministratore comunale;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 3 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 9 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 10 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di impegnare, per le motivazioni e secondo quanto esposto in narrativa, la somma onnicomprensiva di € 10.346,63 , da corrispondere quale rimborso delle spese legali al Sindaco di Induno Olona in conseguenza del procedimento penale richiamato in premessa;
- 3) di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 10301111050/0 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti", esigibilità 2023, del bilancio anno 2023-2025;
- 4) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 29/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PARIS LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)